



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
presidenza@crcalabria.it



Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 56 del 21/11/2005

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 21.11.2005

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	COMPONENTE
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE
- Avv. Natale Graziano	VISCOMI	COMPONENTE

RECLAMO N. 29 della società S.S. COLOSIMI

avverso la regolarità della gara Compr. Montalto Uff. – Colosimi (1 – 0) del 30.10.2005 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore DE LUCA Angelo.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che alla gara Comprensorio Montalto Uffugo - Colosimi del 30.10.2005 ha partecipato, nelle file della società ospitante, il calciatore De Luca Angelo (nato il 21.9.1982);

accertato dagli atti istruttori effettuati che, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, il De Luca aveva titolo a prendere parte alla gara suddetta, essendo alla data della disputa della gara di specie regolarmente tesserato col Comprensorio Montalto Uffugo (data tesseramento: 16.8.2003);

ritenuto, pertanto, di non poter accogliere il reclamo proposto;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 30 della società S.C. CITTANOVESE

avverso la regolarità della gara Cittanovese – Polistena (0 – 3) del 22.10.2005 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore GIOVINAZZO Felicediego.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che il Giudice Sportivo, decidendo sulla gara Cittanovese – Polistena del 23.10.2005 a seguito del reclamo trasmesso dalla Società S.C. Cittanovese, ha stralciato la posizione del calciatore Giovinazzo Felice Diego della medesima società, trasmettendo d'ufficio gli atti alla Commissione Disciplinare per quanto di propria competenza (cfr. C.U. n.51 del 09.11.2005 del Comitato Regionale Calabria).

Relativamente a detta posizione, la reclamante sostiene che il Giovinazzo non avesse titolo a partecipare alla gara in epigrafe non avendo scontato la giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo quando lo stesso militava nella società Polistena (in prestito dalla Deliese (cfr. C.U. n.117 del 04.05.2005 del Comitato Regionale Calabria);

Tuttavia, dagli atti istruttori effettuati, risulta che quanto affermato dalla Società S.C. Cittanovese non risponde al vero, in quanto il Giovinazzo ha regolarmente scontato la giornata di squalifica non prendendo parte alla gara Deliese - Taurianovese del 10.9.2005, data in cui risultava tesserato per la società Deliese.

Pertanto, il reclamo proposto non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 31 della società S.S.D. MELITENSE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 02.11.2005 (Inibizione Sig. MESIANO Pietro fino al 02.01.2006).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che, come correttamente accertato dal Giudice Sportivo, il dirigente Mesiano Pietro della Società S.S.D. Melitense, al termine della gara Pellegrina - Melitense del 29.10.2005, ha posto in essere un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara;

che la sanzione irrogata in I grado appare congrua ed adeguata alla natura, all'entità ed alle modalità dei fatti verificatisi;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 22/11/2005

Il Segretario
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente
(prof. Antonio Cosentino)